

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING) CON ALLEGATA INFORMATIVA PRIVACY

Sommario

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)

1. PREMESSA:	<i>pag. 2</i>
2. SCOPO E FINALITÀ:	<i>pag. 2</i>
3. DEFINIZIONI:	<i>pag. 2</i>
4. I DESTINATARI: CHI PUO' FARE LA SEGNALAZIONE:	<i>pag. 4</i>
5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI:	<i>pag. 5</i>
6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI:	<i>pag. 5</i>
7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE:	<i>pag. 5</i>
8. DESTINATARI DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI:	<i>pag. 5</i>
9. SEGNALAZIONI INTERNE:	<i>pag. 6</i>
9.1 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA:	<i>pag. 6</i>
9.2 SEGNALAZIONI ANONIME:	<i>pag. 7</i>
10. SEGNALAZIONI ESTERNE:	<i>pag. 7</i>
10.1 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA:	<i>pag. 8</i>
11. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ:	<i>pag. 8</i>
12. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE:	<i>pag. 8</i>
12.1. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE:	<i>pag. 8</i>
12.2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:	<i>pag. 9</i>
12.3 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE:	<i>pag. 9</i>
12.4 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI:	<i>pag. 9</i>
13. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:	<i>pag. 9</i>
14. DIFFUSIONE:	<i>pag. 10</i>
15. SANZIONI:	<i>pag. 10</i>

INFORMATIVA PRIVACY:	<i>pag. 11</i>

1. PREMESSA

Il d.lgs. 24 del 10 marzo 2023 recepisce ed attua la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il decreto in parte integra e in parte sostituisce la previsione della L. n. 179/2017, che aveva previsto delle modifiche al d.lgs. 231/01. La precedente normativa prevedeva una disciplina *ad hoc* sul fenomeno del c.d. whistleblowing, avente quale obiettivo quello di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione di eventuali fenomeni corruttivi all'interno delle società.

La nuova normativa disciplina in maniera più puntuale i canali di segnalazione interna ed esterna, la gestione degli stessi, il ruolo di ANAC e le sanzioni applicabili in caso di violazione.

La presente procedura, oltre alle disposizioni di Legge su richiamate, tiene altresì conto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) nonché delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di Confindustria del giugno 2021, rinviando altresì alle Linee Guida di ANAC e di Confindustria in tema di whistleblowing.

2. SCOPO E FINALITÀ

La procedura per la gestione delle segnalazioni ha lo scopo garantire la riservatezza dell'identità di chi, in buona fede, segnali il verificarsi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, istituendo specifici canali informativi idonei alla ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni stesse.

La finalità che tale strumento intende perseguire è quella di consentire ad I.V.A.R. S.p.A. (di seguito "I.V.A.R.") di prevenire la realizzazione di irregolarità/illeciti all'interno dell'Organizzazione o, comunque, relativamente ai rapporti che soggetti terzi intrattengono con I.V.A.R. stessa, intercettando per tempo comportamenti difformi, in modo da porvi rimedio e correzione.

3. DEFINIZIONI

- **Facilitatori:** coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione.
- **Persona Segnalante o Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni rilevate nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **Regolamento interno (del destinatario delle segnalazioni whistleblowing):** documento interno del destinatario delle segnalazioni, atto a disciplinare sia le attività operative del destinatario della segnalazione, sia la gestione delle segnalazioni, sia le norme comportamentali a cui lo stesso deve attenersi.
- **Ricevente o destinatario:** soggetto che, a qualsivoglia titolo, sia destinatario di ogni segnalazione in ambito whistleblowing.
- **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Costituiscono condotte ritorsive:
 - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- Segnalazione o Segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
 - Segnalazione interna: la comunicazione, scritta, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna (anche con modalità informatiche).
 - Segnalazione esterna: la comunicazione delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna (canale attivato da ANAC).
 - Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6); tale previsione concerne esclusivamente gli Enti del settore pubblico.
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6); tale previsione si applica solo agli Enti del settore privato che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 231/2001 e hanno adottato il modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001. Allo stato, I.V.A.R. non rientra in tale previsione;
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti ambiti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (a titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi);
 - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

(si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5).

Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

4. I DESTINATARI: CHI PUO' FARE LA SEGNALAZIONE

La presente procedura si rivolge ai seguenti soggetti:

- a) Soci e Azionisti.
- b) Consiglio di Amministrazione.
- c) Amministratori.
- d) Società di revisione.
- e) Collegio Sindacale.
- f) Dipendenti del settore privato.
- g) Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei Dipendenti, operino per I.V.A.R. e/o siano sotto il controllo e la direzione di quest'ultima (ad esempio: lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I Legge 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti);
- h) coloro che, pur esterni ad I.V.A.R., operino, direttamente o indirettamente, per I.V.A.R. o con I.V.A.R. (ad esempio: consulenti).
- i) Qualsiasi altro soggetto che si relazioni con I.V.A.R. al fine di effettuare la segnalazione.
- j) Promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto/a progetto, lavoratori somministrati.
- k) Facilitatori, da intendersi come persone fisiche che assistono persone segnalanti nel processo di segnalazione operanti nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- l) Persone del medesimo contesto lavorativo del soggetto Segnalante.
- m) Colleghi di lavoro della Persona Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;

- successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni hanno ad oggetto informazioni circostanziate relative a condotte illecite come specificate nel capitolo 3 dedicato alle definizioni, sotto la voce “Violazioni”.

6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni effettuate devono essere fondate su elementi di fatto precisi (non suscettibili di diversa interpretazione) e concordanti (più indizi che confluiscono nella stessa direzione), di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. **Le segnalazioni non devono essere rivolte a segnalare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere esclusivamente personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono parimenti escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale nonché quelle relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria con specifica disciplina di settore nei settori dei servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza trasporti e tutela ambiente: si pensi alle segnalazioni in materia di abusi di mercato e alla segnalazione di violazioni nel settore bancario).**

Ai fini della sua ammissibilità, la segnalazione deve, in particolare, contenere i seguenti elementi:

1. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
2. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
3. i dati identificativi della persona segnalante e un recapito (e-mail personale e/o residenza anagrafica e/o numero di telefono) a cui inviare i successivi aggiornamenti nonché le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
4. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
5. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
6. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

È responsabilità del Segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato dalla normativa. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e/o disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di Whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

8. DESTINATARI DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni potranno essere recapitate tramite i canali di segnalazione interna ed esterna secondo le condizioni normativamente previste dal D.lgs. 24/2023.

La gestione del canale di segnalazione interna (vedasi art. 9) è affidata all'Avv. Giacomo Cavalli, quale consulente legale esterno, con studio legale in Brescia, via Gerolamo Savoldo, 6.

Nell'eventualità in cui il destinatario della segnalazione riceva erroneamente una segnalazione/richiesta/esercizio di un diritto da parte di un soggetto interessato di cui dovrebbe essere destinatario il Data Protection Officer (DPO – Responsabile Protezione Dati), il destinatario inoltrerà tempestivamente a quest'ultimo la segnalazione, dandone avviso al mittente segnalante, conservando, se possibile, in relazione alle modalità concrete della richiesta, copia della comunicazione inoltrata al DPO, e provvedendo ad eliminare allegati, atti e documenti riferibili alla richiesta stessa.

Nella eventualità in cui la segnalazione sia presentata a soggetto diverso dal destinatario individuato ai fini della presente procedura, la stessa andrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenere copia, al soggetto destinatario competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Qualora ricorra una ipotesi di conflitto di interessi, ossia quando il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione dovrà essere effettuata con la modalità di segnalazione esterna ai sensi dell'art. 10.

9. SEGNALAZIONI INTERNE

La segnalazione interna può essere effettuata:

- **in forma scritta:** per effettuare la segnalazione, il segnalante deve inviare una **raccomandata con avviso di ricevimento all'Avv. Giacomo Cavalli, con studio in 25124 Brescia, via Gerolamo Savoldo, 6**, utilizzando tre (3) buste: in una busta dovranno essere inseriti solamente i dati identificativi del segnalante ed un indirizzo di contatto (e-mail personale e/o residenza anagrafica e/o numero di telefono) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del medesimo; in altra busta dovrà essere inserita esclusivamente la segnalazione, che non dovrà contenere nessun riferimento tale da consentire l'identificazione del segnalante. Entrambe le buste dovranno, quindi, essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al gestore della segnalazione" ed il nominativo del destinatario con il relativo indirizzo di spedizione. La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore della stessa.
- **in forma orale:** la segnalazione può essere effettuata mediante linea telefonica non registrata al seguente numero di telefono intestato all'Avv. Giacomo Cavalli: +39 3291016689. La segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione, predisposto dal destinatario, che dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo e controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Dovrà essere fornita al segnalante copia del resoconto sottoscritto. La Persona Segnalante può chiedere di fissare un incontro diretto con il destinatario della segnalazione nella persona dell'Avv. Giacomo Cavalli, contattabile al seguente numero di telefono: +39 3291016689. Quando, su richiesta della Persona Segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il destinatario della segnalazione, verrà stilato un verbale di ricezione della segnalazione, predisposto dal destinatario, che dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo e controfirmato dal segnalante. Dovrà essere fornita al segnalante copia del verbale sottoscritto.

9.1 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il destinatario della segnalazione svolge le seguenti attività:

- rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette (7) giorni** dalla data di ricezione della stessa;
- mantiene l'interlocuzione con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute (analisi specifiche volte ad accertare la veridicità dei fatti o delle circostanze oggetto di segnalazione, nella tutela della riservatezza dell'identità del segnalante);
- fornisce riscontro alla segnalazione **entro tre (3) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni saranno espletate nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti.

A conclusione della fase istruttoria, il destinatario della segnalazione assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione (qualora risulti essere una segnalazione non rilevante/inammissibile).

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di fondato sospetto di violazioni rilevanti ai fini della presente procedura, il destinatario della segnalazione, eventualmente coinvolgendo un consulente esterno, procede tempestivamente alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione di I.V.A.R.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, la Società adotterà gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela della stessa.

9.2 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e pertanto inammissibili ai fini della presente procedura.

I.V.A.R. provvederà in ogni caso a conservare la documentazione ricevuta in forma anonima.

Se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni in ragione della segnalazione, si applicheranno le misure di protezione per le ritorsioni.

10. SEGNALAZIONI ESTERNE

I soggetti segnalanti possono dirigere le proprie segnalazioni direttamente all'ANAC (ossia l'Autorità Nazionale Anti Corruzione) solamente se ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista nel contesto lavorativo l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o questo, anche se obbligatorio, non è attivo/conforme;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, o che la stessa segnalazione possa determinare rischi di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10.1 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Le modalità di invio delle segnalazioni dirette all'ANAC potranno essere individuate collegandosi al sito internet di ANAC al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

11. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITA'

Divulgazione pubblica

Per il Segnalante è prevista una ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica ossia rendere di pubblico dominio – tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi in grado di raggiungere un numero elevato di persone – le informazioni sulle violazioni. La protezione del Segnalante che opti per tale modalità di segnalazione viene riconosciuta se al momento della divulgazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) ad una segnalazione interna, a cui la Società non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei tre mesi indicati, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione ad ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste od adottate per dare seguito alla segnalazione;
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto, sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate, alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché, sempre sulla base delle motivazioni sopra esposte, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficacia e seguito.

Anche per il soggetto che utilizza il canale di divulgazione pubblica restano ferme le misure di protezione previste per il Segnalante.

Denuncia alla Autorità giurisdizionale

I Segnalanti possono valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

12. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

12.1. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 codice civile e delle ipotesi in cui la riservatezza non sia opponibile per legge (ad esempio: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. **Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.**

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti previsioni:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato,

sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

In quest'ultimo caso è dato avviso alla Persona Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché delle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione dell'identità della Persona Segnalante e delle informazioni risulti indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona coinvolta può essere sentita anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

12.2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del GDPR.

I dati che manifestamente non risultano utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

I trattamenti dei dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Ai sensi dell'art. 2 *undecies*, co. 1, lett. f), del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR possono essere limitati o non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52 bis e 52 ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4 *undecies* e 4 *duodecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5.

12.3 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

La Società non tollera minacce o ritorsioni – nell'accezione ampia di cui alle definizioni del capitolo n. 3 – di qualunque genere nei confronti del Segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Resta inteso che saranno considerate, sin da ora, nulle tutte le iniziative disciplinari eventualmente intraprese con finalità ritorsive.

12.4 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito. In caso di ritorsioni, l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili per l'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della Legge 300/1970 e dell'art. 2 del d.lgs. 23/2015.

13. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Destinatario delle segnalazioni è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico/cartaceo sono conservati in un archivio informatico/fisico protetto da credenziali di autenticazione conosciute solo dal Destinatario e comunque accessibile solo dal Destinatario, in caso di armadio fisico. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il

Destinatario si riserva di archivarle cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I dati così raccolti e archiviati saranno conservati per un periodo di cinque (5) anni.

Detta procedura, in fase di applicazione, potrà essere integrata da ulteriori istruzioni ovvero richiamata in altri documenti.

14. DIFFUSIONE

La presente procedura sarà pubblicata sul sito aziendale, diffusa tramite pubblicazione su piattaforma on line alla quale il personale dipendente accede tramite credenziali personali e pubblicata nella rete interna aziendale. Ciascun dipendente avrà l'obbligo di prenderne immediata visione.

Per i soggetti che non rientrano nella categoria di cui al precedente comma, il processo di segnalazione verrà riportato in un'area dedicata sul sito internet istituzionale nella sezione dedicata.

Prima della approvazione ufficiale della presente procedura da parte dell'Organo amministrativo, I.V.A.R. ha preventivamente informato le rappresentanze sindacali aziendali circa i contenuti della stessa.

15. SANZIONI

Oltre alle sanzioni espressamente previste dal d.lgs. 24/2023, qualsivoglia ulteriore violazione verrà perseguita nel rispetto del CCNL applicato ai soggetti responsabili delle violazioni stesse.

Nel caso di violazioni da parte dei Destinatari all'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, ferma rimanendo la inflizione di provvedimenti disciplinari in caso di rapporto dipendente, la Società potrà applicare la revoca del mandato con le modalità previste e/o agire per il risarcimento dei danni.

**INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
PER LE "PERSONE SEGNALANTI" ED EVENTUALI "FACILITATORI"
AI SENSI DEL D. LGS. N. 24 DEL 2023**

(attuativo della c.d. "direttiva Whistleblowing" e concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali")

Con la presente desideriamo informarLa in merito alle modalità con le quali i Suoi dati personali vengono trattati ed ai diritti che Ella può esercitare ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e, in particolare, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: "GDPR").

1. Titolare del trattamento e DPO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è **I.V.A.R. S.p.A. (c.f.: 01457610176)**, con sede legale in via IV Novembre, 181 – 25080 Prevalle (BS), in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito "I.V.A.R." o "Titolare").

Per ogni comunicazione da inviarsi al Titolare è possibile rivolgersi via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica notifiche.gdpr@ivar.it oppure con lettera presso l'indirizzo della sede del Titolare.

Il **DPO (Responsabile Protezione Dati)** è l'Ing. **Claudio Prandelli c/o I.V.A.R. S.p.A.**, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo-privacy@ivar.it

2. Le categorie di dati personali che vengono sottoposti a trattamento

Le categorie di "dati personali" (Art. 4.1 del GDPR) trattati dal Titolare possono essere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, Partita I.V.A., occupazione/mestiere, ecc.);
- dati di contatto (indirizzo di residenza/domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati similari);
- informazioni acquisite in conseguenza della segnalazione, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni sull'attività lavorativa e/o professionale svolta, rapporti lavorativi o professionali, anche indiretti, con il segnalato o le persone coinvolte, circostanze e motivi per cui l'Interessato è venuto a conoscenza delle sospette violazioni di obblighi normativi;
- eventuali dati particolari relativamente alla segnalazione di alcuni tipi di illecito o di violazione, qualora l'Interessato subisca tali illeciti o sia un soggetto offeso in tale ambito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati relativi alla salute nel caso di segnalazione di reati, altri illeciti connessi a infortuni sul lavoro, qualora il soggetto sia la stessa vittima dell'infortunio); con riferimento al "facilitatore" il trattamento riguarderà esclusivamente dati identificativi, anagrafici e di contatto, nonché dati inerenti ai rapporti con il Segnalante, con riferimento ai rapporti lavorativi, e quelli inerenti l'assistenza fornita a quest'ultimo.

3. Liceità, finalità del trattamento e periodi di conservazione dei dati personali

3.1 Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (art. 6, paragrafo 1 (c) del GDPR)

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e di ogni altra normativa sulla protezione dei dati applicabile. Il trattamento viene effettuato per dare adempimento agli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, con particolare riferimento a quelli previsti dal d.lgs. n 24 del 2023 e, più, in generale, in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali (c.d. normativa in materia di "Whistleblowing").

3.2 Periodo di conservazione

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità sopra indicate, è costituito dal tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Questo periodo può dilatarsi in caso di contenzioso, di accertamenti delle Autorità pubbliche o giudiziarie o di eventuali disposizioni speciali di legge.

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR)

Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i Suoi dati personali a:

- uffici e funzioni interne del Titolare medesimo, appositamente incaricati della gestione della segnalazione, nonché, relativamente e limitatamente al Segnalante, gli uffici eventualmente coinvolti ai fini dell'adozione di opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato, previo rilascio di apposito e libero consenso da parte del Segnalante;
- eventuali soggetti esterni affidatari della gestione del canale di segnalazione;
- società ed operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui, ad esempio gestione *software* e *cloud*;
- organismi di controllo e di vigilanza del Titolare, ove fosse necessario per lo svolgimento delle proprie attività di controllo;
- relativamente al Segnalante, eventuali Studi Legali qualora il seguito della segnalazione comporti l'instaurazione di procedimenti giudiziari, nell'ambito dei quali fosse necessario rivelare l'identità del Segnalante;
- relativamente al Segnalante, le persone coinvolte nell'ambito dei procedimenti disciplinari o di segnalazione, qualora fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato o della persona coinvolta, previo rilascio, in quest'ultimo caso, di apposito e libero consenso da parte dell'Interessato;
- Autorità giudiziarie e/o Autorità pubbliche di vigilanza;
- altre Pubbliche Amministrazioni e/o Autorità pubbliche.

Maggiori informazioni sui Destinatari (art. 4.9 del GDPR) sono disponibili presso il Titolare del trattamento dei dati personali ai recapiti sopra indicati.

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (art. 13 paragrafo 1 (f) del GDPR) e trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Il Titolare precisa che non ha intenzione di trasferire i Suoi dati personali in Paesi non compresi nella UE e nella SEE per le finalità sopra indicate.

6. Diritti del Soggetto Interessato (art. 13 paragrafo 2 (b) del GDPR)

L'Interessato può far valere i seguenti diritti:

- diritto di accesso dell'Interessato (art. 15 GDPR), ossia di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia, nei limiti previsti dal Regolamento UE, inclusi quelli sotto riportati;
- diritto di rettifica dei propri Dati Personali (art. 16 GDPR): l'Interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo ("diritto all'oblio") ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE: l'Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati;
- diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR): l'Interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
- diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali (art. 21 GDPR: l'Interessato ha diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati personali);
- diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati (art. 22 GDPR: l'Interessato ha diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su trattamento automatizzato).

Ulteriori informazioni circa i diritti dell'Interessato potranno ottenersi sul sito web aziendale oppure richiedendo al Titolare l'estratto integrale degli articoli sopra richiamati.

Relativamente alle finalità, per le quali fosse richiesto il consenso, l'Interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal momento della revoca, fatti salvi i termini previsti dalla legge. In termini generali la revoca del consenso ha effetto solo per il futuro.

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche una e-mail al seguente indirizzo dpo-privacy@ivar.it, e precisando che l'Interessato potrà esercitare il diritto di accesso, di cui all'art. 15, limitatamente ai propri dati personali, con esclusione, quindi, dei dati personali relativi ai soggetti segnalati o alle persone coinvolte, fermo restando quanto previsto in merito all'obbligo di riscontro alla segnalazione, ai sensi del suddetto decreto legislativo, contenente la comunicazione relativa al seguito della segnalazione stessa.

In ossequio all'art. 19 del GDPR, il Titolare procede a informare i destinatari, cui sono stati comunicati i dati personali, circa le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.

Per consentire un più celere riscontro delle Sue richieste, formulate nell'esercizio dei su indicati diritti, le stesse potranno essere rivolte al Titolare indirizzando le medesime ai recapiti indicati al punto 1.

7. Diritto di proporre reclamo (art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR)

L'Interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo Internet: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524> oppure inviando comunicazione scritta all' Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

8. Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati e natura del conferimento dei dati (art. 13, paragrafo 2 (e), GDPR)

8.1 In caso di adempimento di obblighi di legge o contrattuali

Si informa che, qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l'Interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti.

In caso contrario, vi sarà l'impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di trattamento.

Quando i dati non sono più necessari questi vengono regolarmente cancellati; qualora la loro cancellazione risulti impossibile o possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato non potrà essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili.

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa)

È attualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall'articolo 22 GDPR. Qualora si decidesse di istituire tali processi per casi singoli, l'Interessato ne riceverà notifica in separata sede, qualora ciò sia previsto dalla Legge o dall'aggiornamento della presente informativa.

10. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, utenti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Autorizzati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.